

## *Lettera d'invito*

**Spett.le Operatore Economico**

*Comunicazione inviata tramite piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)*

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA E LETTERECCI PER LE RESIDENZE STUDENTESCHE DI ALISEO DELLA DURATA DI 24 MESI, CON EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA PAD MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO SULL'IMPORTO STIMATO PRESUNTO DELL'APPALTO PARI A € 81.460,00 (24 MESI), DI CUI € 28.511,00 PER COSTI STIMATI DELLA MANODOPERA E ONERI DA INTERFERENZA PARI A € 0,00 STIMATI DAL PROGETTISTA, OLTRE IVA.

Spettabile Operatore Economico, a seguito di manifestazione di interesse, è invitato alla procedura telematica indetta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale in dotazione alla Stazione Appaltante - TRASPARE -, per l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio biancheria e letterecci per le residenze studentesche di ALISEO.

La Stazione Appaltante provvederà a tale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) per servizi/forniture di importo < € 140.000,00 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **1. Stazione appaltante**

ALISEO – Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento - Via San Vincenzo n. 4, 16121 Genova - Servizio Appalti, Contratti e Servizio Tecnico - tel. 010 2491331 - 236 - fax 010 2491246 – sito Internet: <http://www.aliseo.liguria.it>

### **2. Oggetto dell'appalto**

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento diretto del servizio di noleggio e lavaggio

biancheria e letterecci (lenzuola singole, federe) in uso presso alcune residenze studentesche situate in zone diverse della città di Genova come da documento "02\_Mappature\_residenze-lavanolo".

**CPV prevalente: 98310000-9**

CCNL di riferimento: settore lavanderie e tintorie – industria e artigianato.

Gli operatori economici possono indicare nel documento DGUE, un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante in riferimento all'art.11 comma 3 del D.Lgs.36/2023.

Secondo quanto previsto dal "Capitolato Lavanolo" il servizio riguarda in particolare:

- noleggio e lavaggio della seguente biancheria e letterecci (che dovrà essere in cotone di colore bianco) secondo le seguenti quantità annuali:
  - n. 15.000 lenzuola singole 1 piazza;
  - n. 10.000 federe;
  - n. 600 asciugamani viso;
  - n. 600 asciugamani bagno;
  - n. 600 asciugamani bidet;
  - n. 300 tappeti bagno.
- lavaggio della seguente tipologia di capi di biancheria secondo per le quantità annuali indicate di proprietà dell'Ente:
  - n. 150 lenzuola;
  - n. 100 federe;
  - n. 600 copricuscini;
  - n. 900 coprimaterassi;
  - n. 700 copriletti;
  - n. 160 coperte di cui n. 60 lana e n. 100 pile;
  - n. 600 piumoni.

I sopra indicati quantitativi necessari per ciascun anno di durata contrattuale potranno subire una variazione in aumento o in diminuzione nella misura massima del 20%, senza diritto ad

alcuna richiesta di modifica delle condizioni contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **3. Luogo, consegne e orari**

#### **Luogo**

I diversi tipi di biancheria occorrenti alle residenze universitarie di ALISEO dovranno essere consegnati, presso le seguenti strutture site in Genova ("02\_Mappature\_residenze-lavano"):

- Casa dello Studente C.so A. Gastaldi 25;
- Casa dello Studente Via Asiago 2;
- Residenza Terminus – Via Balbi 34 (Polo Balbi);
- Residenza S.Nicola – Sal. della Madonnetta 1E;
- Residenza Montagnola – Sal. Montagnola della Marina 2.

#### **Consegne e orari**

Al fine di dare esecuzione al servizio di cui trattasi i capi di biancheria pulita dovranno essere consegnati con cadenza bisettimanale, previa richiesta mediante e-mail dei referenti delle strutture, dalle ore 8 30' alle ore 12 00' dei giorni feriali escluso il sabato, presso le strutture summenzionate entro 24 ore dalla richiesta (le consegne effettuate negli orari o nei giorni non concordati non verranno accettate). Contestualmente alla consegna dei capi puliti dovranno essere ritirati i capi di biancheria sporchi.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le specifiche modalità previste nel Capitolato d'Appalto allegato alla presente Lettera d'Invito.

Le consegne dovranno essere garantite anche in caso di scioperi, neviccate ed altri impedimenti.

### **4. Durata e importo del servizio**

La durata dell'appalto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula del contratto o ad "avvio" impartito dal Responsabile Unico di Progetto mediante propria disposizione anche nelle more della stipula del contratto come previsto dall'art. 17 commi 8 e 9 del DLgs n. 36/2023. L'esercizio della facoltà opzione di eventuale proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi sarà

comunicato all'appaltatore almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto.

L'importo a base di gara non superabile per il servizio richiesto è pari a complessivi € 40.730,00 oltre IVA al 22% (di cui € 19.660,00 per il servizio di lavanolo ed € 21.070,00 per il servizio di lavaggio annuale) e l'importo di spesa presunto stimato per l'intero periodo contrattuale (mesi 24) oltre il terzo anno opzionale è pari a € 81.460,00 oltre IVA al 22%.

Il suddetto importo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per l'esecuzione del servizio secondo la regola dell'arte e le norme di riferimento.

L'importo presunto stimato per l'opzione summenzionata è pari a € 40.730,00 oltre IVA, al quale dovrà essere applicato il ribasso di aggiudicazione, secondo i prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto, o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi del comma 10 dell'articolo 120 del Codice.

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art.14 co.4 del DLgs n. 36/2023, è pari a € 146.628,00

## **5. Documenti ed elaborati facenti parte della presente procedura**

La procedura, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla seguente documentazione amministrativa:

- la presente "lettera d'invito/richiesta preventivo";
- DGUE
- All\_1\_Autodichiarazione conto corrente dedicato, posizione/ass. INPS e INAIL, iscrizione CCIA/Ordine professionale;
- All\_2\_Offerta Economica;
- All\_3\_Informativa trattamento dati personali (art.13 Regolamento U.E. n. 679/2016)

e documentazione progettuale:

- Quadro economico;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Computo presuntivo;
- Mappatura residenze;
- DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza)

**L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità previste dalla piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) entro e non oltre il termine perentorio indicato all'interno della procedura pena la irricevibilità della medesima e, comunque, la non ammissione alla procedura.**

#### **6. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione**

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 come lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, di cui alla presenta richiesta/preventivo sarà aggiudicato ai sensi dell'art.108 co.3 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto il RUP ha valutato che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Non saranno ammesse offerte-preventivo incomplete, condizionate o che riguardino solo parte del servizio richiesto. L'offerta presentata vincolerà immediatamente l'operatore economico offerente e dovrà considerarsi irrevocabile e fissa sino al termine massimo di 180 giorni dalla data stabilita quale termine per la presentazione dell'offerta medesima.

Come previsto dall'art.54 co.1 D.Lgs. n. 36/2023 l'esclusione automatica delle offerte anomale non si applica per gli appalti di servizi, in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Questa amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **7. Requisiti di partecipazione**

Sono invitati alla procedura tutti i soggetti, di cui all'art.65 del D.Lgs. n. 36/2023, che hanno presentato manifestazione di interesse su piattaforma Sintel (ID 190095713) all'Avviso Pubblico di indagine di mercato, di cui all'art.2 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n.36/2023, che ha preceduto la presente procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati dal presente paragrafo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

### **7.1 Requisiti di ordine generale**

Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e di stipula dei relativi contratti di cui agli artt. 94-98 D.Lgs. n. 36/2023 e ogni altra causa di incapacità a contrarre con la P.A.

L'insussistenza delle condizioni di esclusione riguarda tutti i soggetti con poteri di rappresentanza e di firma indicati nella CCIAA.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **7.2 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

Gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

#### **7.2.1 Requisiti idoneità professionale**

Iscrizione al Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) per attività relative al settore oggetto della presente procedura (CPV: 98310000-9-001 Servizi di lavanderia e di alvaggio a secco CPV 98310000-9-002 Servizi di noleggio, lavanderia e di lavaggio a secco - e/o corrispondenti Codici ATECO del macro settore economico identificato con la lettera S -Altre attività di Servizi- e ricompreso nelle categorie da 96.01.10 (attività lavanderie industriali) a 96.01.20 (attività di lavanderie e tintorie tradizionali), ai sensi dell'art.100 del DLgs n.36/2023.

Ai sensi art.100 co.11 del DLgs n.36/2023 è richiesto:

### **7.2.2 Requisito di capacità economica-finanziaria**

Fatturato globale maturato, degli ultimi tre esercizi (2021–2022–2023), complessivamente non inferiore alla somma di € 160.000,00.

Nel caso di concorrenti di più recente costituzione tale importo minimo potrà essere computato in relazione a detto fatturato emesso dalla data di costituzione;

### **7.2.3 Requisito di capacità tecnica e professionale**

Esecuzione nell'ultimo triennio (2021–2022–2023) di contratti per servizi analoghi a quello del settore oggetto del contratto per importo non inferiore ad € 80.000,00, con indicazione dell'importo specifico conseguito in ciascuno dei tre esercizi finanziari, elencando i contratti di servizi eseguiti negli ultimi tre anni (2021–2022–2023) con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici e privati; nel caso di concorrenti di più recente costituzione potranno essere presi in considerazione i principali servizi svolti dalla data di costituzione dell'operatore economico.

## **8. Controlli FVOE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice, la comprova dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di ordine speciale sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito FVOE 2.0). L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) seguendo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0. i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## **9. Affidamento dell'appalto e stipula del contratto**

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di affidamento, ai sensi dell'art.17 co.2 del D.Lgs. n. 36/2023, affiderà l'appalto in oggetto.

Non saranno consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'ope-

ratore economico essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la Stazione appaltante, restando, dunque, irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva; pertanto se dovesse essere accertata, a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta, l'irregolarità (senza alcun ravvedimento "operoso" già definito) l'operatore economico offerente sarà escluso ovvero non ammesso alla procedura di scelta del contraente.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

#### **10. Oneri e responsabilità a carico dell'affidatario**

Il Soggetto affidatario sarà responsabile di eventuali danni arrecati, nelle fasi di esecuzione del servizio, a persone e cose dell'Amministrazione appaltante e di terzi.

Il Soggetto affidatario dovrà, pertanto, essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile di importo *minimo pari a* € 500.000,00, derivante dai rischi connessi al servizio oggetto della presente procedura per danni derivanti da negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza delle leggi e prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante arrecati per fatto proprio e dei propri dipendenti sia a personale proprio che a terzi nonché a cose proprie e di terzi.

Copia della suddetta polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Amministrazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto d'appalto.

Il Soggetto affidatario non potrà, in alcun caso, per sua iniziativa unilaterale, sospendere l'esecuzione del servizio nemmeno in presenza di controversie.

#### **11. Verifiche, controlli e penali**

La Stazione Appaltante effettuerà le verifiche e i controlli del rispetto di tutte le disposizioni contenute nel capitolato e nel contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento. In particolare l'Amministrazione appaltante verificherà la qualità dei generi di biancheria forniti, le condizioni di pulizia dei generi consegnati (presenza di odori, strappi/rotture dei tessuti, macchie,

presenza di corpi estranei, ecc.), le modalità di svolgimento del servizio di cui trattasi, compreso il rispetto dei tempi di esecuzione concordati.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione del servizio e, in particolare, nel ritiro della biancheria sporca e riconsegna della stessa dopo il servizio di lavaggio rispetto ai tempi concordati con i responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione appaltante, dal quale derivi un disservizio per la Stazione Appaltante, potrà essere applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo risarcimento dei maggiori danni che possano derivare alla Stazione Appaltante.

Qualora siano rilevati inadempimenti da parte dell'operatore affidatario e violazioni degli obblighi previsti nel contratto di appalto, l'Amministrazione appaltante si riserverà, altresì, la facoltà di applicare una penale di importo da € 100,00 a € 200,00 per ogni inadempienza riscontrata e debitamente contestata per iscritto all'operatore affidatario, la quale, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, dovrà fornire giustificazioni che saranno oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante.

In mancanza di alcuna giustificazione nei termini sopra indicati o nel caso di mancato accoglimento delle stesse da parte della Stazione Appaltante, si procederà all'applicazione della penale stabilita.

L'entità della penale relativa all'accertata inadempienza verrà definita a discrezione della Stazione Appaltante in rapporto alla gravità del fatto accertato e verrà detratta dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a favore dell'operatore economico affidatario.

Qualora nell'arco di un quadrimestre vengano contestate tre inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali o in presenza di altre gravi violazioni contrattuali, l'Amministrazione appaltante si riserverà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del C.C. a tutto danno e rischio del soggetto aggiudicatario, con riserva di risarcimento danni derivanti e incameramento del deposito cauzionale.

**L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, come previsto all'art.126 del DLgs 36/2023, in caso contrario troverà applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.**

## 12. Garanzia provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art.53 co.1 del D.Lgs. n. 36/2023 trattandosi di procedura di affidamento di cui all'art.50 co.1 del medesimo Codice, non è richiesta dalla Stazione Appaltante la garanzia provvisoria di cui all'art.106 del medesimo Codice.

Il soggetto aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta del medesimo, a favore della Stazione appaltante, ai sensi dell'art 117 del D.Lgs n. 36/2023, di importo pari al **5%** dell'importo di aggiudicazione dell'appalto in oggetto e, comunque, secondo le modalità previste all'art. 106 del medesimo D.Lgs n. 36/2023.

La garanzia fideiussoria può essere fornita da banche, imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 ed è comunque prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia fideiussoria avrà efficacia dalla data del rilascio sino alla dichiarazione di svincolo da parte della Stazione appaltante (Assicurato) che sarà rilasciata a seguito di verifica positiva delle prestazioni rese dal soggetto aggiudicatario (Contraente).

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta della Stazione appaltante.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della polizza fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del soggetto aggiudicatario nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto medesimo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante potrà chiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al soggetto aggiudicatario.

### **13. Liquidazione corrispettivo**

L'operatore affidatario si impegna a dare esecuzione all'appalto secondo quanto previsto dagli art. 2 e 3 del presente documento. A seguito di verifica positiva, anche parziale, ALiSEO corrisponderà al soggetto affidatario:

- per il servizio di lavanolo un corrispettivo mensile determinato sulla base del prezzo unitario offerto per i diversi tipi di biancheria consegnati moltiplicato per le quantità dei rispettivi capi noleggiati e lavati.

- per il servizio di lavaggio della "biancheria diversa" un corrispettivo versato in unica soluzione al termine della riconsegna di tutti i capi lavati e riconsegnati nelle residenze presso le quali sono stati ritirati.

Alla liquidazione del saldo finale si potrà procedere ad emissione del Certificato di regolare Esecuzione/ Verifica di Conformità da parte del DEC/RUP..

Il pagamento delle fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle stesse, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato e dichiarato dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sede di procedura di appalto.

Il Committente corrisponderà il credito solo per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito di controllo di corrispondenza tra le DDT e le tipologie di biancheria consegnata e gli importi riportati in fattura, sulla scorta di apposito certificato di pagamento emesso dal RUP.

Le fatture, a seguito di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, dovranno essere emesse e inviate esclusivamente in forma elettronica secondo le disposizioni di cui all'Allegato "A" del citato D.M. n. 55/13.

La liquidazione delle fatture sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Soggetto affidatario nei confronti di INPS e INAIL comprovata dal DURC che la Stazione Appaltante procederà a richiedere agli organismi competenti al rilascio.

Laddove nel corso dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non consentano ad ALiSEO il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.

#### **14. Risoluzione – clausola risolutiva espressa - nullità della cessione del contratto - Recesso**

Ai sensi dell'art.122 del DLgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto di appalto eventualmente stipulato a seguito della presente procedura “senza limiti di tempo”, qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art.120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art.120 co. 1 lett. b) e c), superamento delle soglie di cui al co.2 del predetto art.120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al co.2 del medesimo art.120, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b), sempre del medesimo Codice;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art.94 co.1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art.258 TFUE.

La Stazione appaltante risolverà il contratto di appalto qualora nei confronti dell'operatore economico dovessero verificarsi:

- a) sopravvenute cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- c) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al



DLgs n.159 del 6 settembre 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Soggetto affidatario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto, con la perizia e diligenza richiesta dalla fattispecie ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Oltre alle ipotesi indicate dalle sopra richiamate lettere a) e b) potranno essere cause di risoluzione anche le seguenti fattispecie:

d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

e) ripetuti inadempimenti, ritardi, interruzione totale o parziale del servizio senza giustificato motivo, grave negligenza nell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di affidamento, debitamente contestati al soggetto affidatario che abbiano comportato l'applicazione di penali;

f) cessione del contratto e subappalto non autorizzato;

g) l'inosservanza dei principi di cui al Codice di Comportamento del personale e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2024-2026) di ALISEO;

h) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori;

i) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione appaltante, sotto forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sul soggetto affidatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa mediante rivalsa su eventuali crediti del soggetto affidatario, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni, da porre a carico dell'appaltatore determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuo-

vo affidamento, se la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista all'art.124 co.2 primo periodo del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.120 co.1 lett. d) del DLgs n. 36/2023 la cessione del contratto è nulla.

Le spese necessarie per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Soggetto aggiudicatario.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice, la Stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co.4-ter e 92 co.4 del Codice Antimafia DLgs n. 159/2011, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prenderà in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettuerà il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'Agenzia committente si riserva, infine, la facoltà di recedere dal contratto nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, nei modi previsti dall'art. 123 del Codice. In tal caso l'Agenzia Committente corrisponderà al Soggetto aggiudicatario il pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali. Il Soggetto aggiudicatario rinuncia a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

## 15. Subappalto

Premessa la nullità di qualsivoglia accordo con cui l'operatore economico affidi a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, è ammesso il subappalto termini consentiti e disciplinati dall'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023 esclusivamente per la prestazione di lavaggio annuale (escluso quindi il lavanolo), nei limiti del 48% dell'ammontare dell'intero appalto e nei termini consentiti e disciplinati dal medesimo articolo. In tal caso la quota di servizio subappaltato non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata di cui al co.17 dell'art.119 del Codice).

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, in apposita dichiarazione, la parte del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione della parte da subappaltare il subappalto è vietato.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli art.100 e 103 del medesimo Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art.23 del Codice Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'art.21 della L.646 del 13 settembre 1982 e pertanto la prestazione per la quale si richiede il subappalto non potrà essere eseguita prima del rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

#### **16. Accesso agli atti**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di apprivigionamento digitale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate dall'articolo 36 del Codice.

#### **17. Cessione del contratto**

E' fatto divieto all'Operatore economico di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto per l'esecuzione del servizio di cui trattasi a pena di immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto di richiesta di eventuali danni dipendenti da tale azione.

#### **18. Cessione del credito**

E' consentita la cessione del credito secondo quanto stabilito dall'art. 120 comma 12 e all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

#### **19. Foro competente**

In caso di controversie relative alla procedura d'appalto si da atto che il Foro competente è il TAR di Genova.

In caso di controversie relative all'esecuzione del contratto/disciplinare il Foro competente è il Tribunale di Genova.

#### **20. Altre informazioni**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare corso all'affidamento del servizio in oggetto senza che si costituiscano diritti e/o risarcimenti di sorta a favore del Soggetto affidatario nonché di rinviare le date fissate e di sospendere e/o aggiornare le operazioni.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Fabrizio Cantoni, Responsabile del Servizio Gestione Operativa e Manutenzione Delle Residenze Universitarie, email: tel. 010 2491370 email: [fabrizio.cantoni@aliseo.liguria.it](mailto:fabrizio.cantoni@aliseo.liguria.it)

***Allegati:***

- *Documento di Gara Unico Europeo (DGUE.xml)*
- *Offerta Economica*
- *Informativa trattamento dati personali (art.13 Regolamento U.E. n. 679/2016);*
- *Capitolato;*
- *Quadro Economico;*
- *Computo presuntivo;*
- *Mappatura residenze studentesche di ALiSEO;*
- *DUVRI.*

Genova, fd

Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Fabrizio Cantoni

Il Direttore Generale di ALiSEO  
Dott. Michele Scarrone

Data, fd

Per accettazione  
Il Rappresentante Legale OE